



# Legge di bilancio 2021

## novità in materia di lavoro

Il 30.12. 2020 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 178, cd “Legge di Bilancio 2021”. Le disposizioni introdotte con la predetta legge sono in vigore dal 01.01.2021 e di seguito andiamo a riepilogare e sintetizzare le principali novità in materia di lavoro e previdenza.

### **Proroga al 2021 per i trattamenti di integrazione salariale COVID-19**

Viene riconosciuta ai datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, la possibilità di richiedere i trattamenti di Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO), assegno ordinario e Cassa integrazione guadagni in deroga (CIG in deroga) di cui agli artt. 19 - 22-quinquies del DL 17.3.2020 n. 18 (c.d. decreto “Cura Italia”), per una durata massima di 12 settimane, collocate nel periodo compreso:

- tra l'01.01.2021 e il 31.03.2021, per i trattamenti di CIGO;
- tra l'01.01.2021 e il 30.06.2021, per i trattamenti di assegno ordinario e di CIG in deroga.

Si precisa, inoltre, che con riferimento a tali periodi, le 12 settimane costituiscono la durata massima che può essere richiesta con causale emergenziale COVID-19.

I trattamenti di integrazione salariale in questione sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori assunti dopo il 25.03.2020 e, in ogni caso, in forza alla data di entrata in vigore della legge di bilancio in argomento.

I datori di lavoro privati (non appartenenti al settore agricolo) che non richiedono i predetti trattamenti di integrazione salariale con causale COVID-19, possono richiedere l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui all'art. 3 del DL 104/2020, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020.

Tale esonero risulta fruibile:

- entro il 31.03.2021;
- per un periodo massimo di 8 settimane;

### **Proroga del divieto di licenziamento**

Viene disposta la proroga al 31.03.2021 del divieto di licenziamento per motivi economici.

Fino a tale data, dunque:

- non possono essere avviate nuove procedure di licenziamento collettivo e quelle avviate successivamente al 23.02.2020 e ancora pendenti restano sospese;
- i datori di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non potranno recedere dai rapporti per giustificato motivo oggettivo e restano sospese le procedure di tentativo di conciliazione in corso di cui all'art. 7 della L. 604/66.

Il divieto continua a non operare in caso di:

- cessazione definitiva dell'attività, se non sia configurabile un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ex art. 2112 c.c.;
- fallimento, senza esercizio provvisorio dell'impresa o quando ne sia disposta la cessazione;
- accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo all'esodo;

- cambio appalto, se il personale viene riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d'appalto.

### **Incentivo per l'occupazione giovanile stabile**

Lo sgravio contributivo del 50% dei contributi INPS per le assunzioni di under 35, introdotto dalla Legge di bilancio 2018, viene riconosciuto nella misura pari al 100% (e nel limite massimo di 6.000,00 euro su base annua) per le nuove assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022.

Il lavoratore alla data di assunzione incentivata non deve aver compiuto il 36° anno di età e non deve essere mai stato occupato con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con lo stesso o con altro datore di lavoro.

L'esonero spetta ai datori di lavoro che non abbiano proceduto, nei 6 mesi precedenti l'assunzione, né procedano, nei 9 mesi successivi alla stessa, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva, a licenziamenti:

- individuali motivati da ragioni economiche;
- collettivi.

La durata massima dell'esonero è pari a:

- 36 mesi;
- 48 mesi, per i datori di lavoro che effettuano assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

L'esonero di cui alla legge di bilancio 2021 non si applica ai casi di assunzioni/conferma in servizio di apprendisti.

### **Incentivo per l'assunzione di donne**

In via sperimentale, per l'assunzione di donne lavoratrici disoccupate effettuate nel biennio 2021-2022 viene elevato al 100%, e nel limite massimo di 6.000,00 euro annui, l'esonero contributivo previsto dall'art. 4 co. 9 - 11 della L. 28.06.2012 n. 92.

Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra:

- il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese;
- il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti.

### **Decontribuzione Sud**

L'esonero contributivo previsto dall'art. 27 co. 1 del DL 14.08.2020 n. 104 (c.d. "Decontribuzione Sud") viene prorogato fino al 2029. In particolare l'agevolazione si applica nelle seguenti misure:

- 30% dei complessivi contributi previdenziali da versare fino al 31.12.2025;
- 20% dei complessivi contributi previdenziali da versare per gli anni 2026 e 2027;
- 10% dei complessivi contributi previdenziali da versare per gli anni 2028 e 2029.

Sono esclusi dall'agevolazione, in particolare, gli enti pubblici economici, gli enti morali ed ecclesiastici ed in consorzi di bonifica ed industriali.

### **Contratti a tempo determinato acausali**

Viene disposta la proroga, dal 31.12.2020 al 31.03.2021, del termine utile per rinnovare o prorogare, per un periodo massimo di 12 mesi (ferma restando la durata massima complessiva di 24 mesi) e per una volta sola, i contratti di lavoro subordinato a termine, anche in assenza delle causali di cui all'art. 19 co. 1 del DLgs. 81/2015.

### **Proroga del congedo del padre lavoratore**

Per l'anno 2021 sono previste una serie di novità in relazione al congedo del padre lavoratore. Viene infatti:

- aumentata la durata del congedo obbligatorio da 7 a 10 giorni;
- prorogata la possibilità di astensione per il periodo ulteriore di un giorno (c.d. "congedo facoltativo"), previo accordo con la madre e in sua sostituzione, in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima;

- riconosciuto il congedo anche in caso di morte perinatale del figlio.

### **Lavoratori fragili**

Viene disposta l'estensione dell'efficacia, per il periodo dall'01.01.2021 al 28.02.2021, dei co. 2 e 2-bis dell'art. 26 del DL 18/2020 (conv. L. 27/2020) riguardanti la tutela dei c.d. "lavoratori fragili", che prevedono, rispettivamente:

- l'equiparazione del periodo di assenza dal lavoro al ricovero ospedaliero, in possesso della certificazione che ne attesti la condizione di fragilità;
- la possibilità, per tali lavoratori, di svolgere normalmente la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento.

### **Fondo per l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali dei lavoratori autonomi**

Viene istituito nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, il Fondo per l'esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali, esclusi i premi INAIL, dovuti dai:

- lavoratori autonomi e professionisti iscritti alla gestione separata INPS;
- professionisti iscritti ad albi o ordini professionali, alla relativa cassa di previdenza e assistenza.

I lavoratori autonomi e i professionisti devono avere:

- percepito nel periodo d'imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000,00 euro;
- subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quello dell'anno 2019.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio 2021, definisce criteri e modalità per la concessione dell'esonero, nonché la quota del limite di spesa da destinare, in via eccezionale, ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, e i relativi criteri di ripartizione.

L'agevolazione spetta inoltre entro i limiti di spesa, pari a 1 miliardo di euro per l'anno 2021.

### **Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO)**

Viene introdotta, in via sperimentale per il triennio 2021-2023, l'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), riconosciuta:

- per 6 mensilità;
- in favore dei soggetti iscritti alla Gestione separata INPS che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo diverse dall'esercizio di imprese commerciali, compreso l'esercizio in forma associata di arti e professioni (art. 53 co. 1 del TUIR).

Per accedere al beneficio in questione, è richiesto un reddito di lavoro autonomo, nell'anno precedente la presentazione della domanda, inferiore al 50% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei 3 anni precedenti l'anno anteriore la presentazione della richiesta.

Inoltre, occorre aver dichiarato nell'anno precedente alla presentazione della domanda un reddito non superiore a 8.145,00 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo rispetto all'anno precedente.

L'indennità, che potrà essere richiesta una sola volta nel triennio, verrà erogata dall'INPS per 6 mensilità ed è pari al 25%, su base semestrale, dell'ultimo reddito liquidato dall'Agenzia delle Entrate e non può, in ogni caso, superare il limite di 800,00 euro mensili ed essere inferiore a 250,00 euro mensili annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.

### **Proroga dell'anticipo pensionistico "Opzione donna"**

Viene prorogata anche per il 2021 la possibilità di accedere al trattamento pensionistico anticipato c.d. "Opzione donna", per le lavoratrici che hanno maturato i requisiti richiesti entro il 31.12.2020 (e non più il 31.12.2019, come da disposizione previgente).

Pertanto, modificando l'art. 16 del DL 28.01.2019 n. 4, si dispone che il diritto al trattamento pensionistico anticipato sia riconosciuto, secondo le regole di calcolo del sistema contributivo, nei confronti delle lavoratrici che entro il 31.12.2020 hanno maturato:

- un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni;

- un'età pari o superiore a 58 anni per le lavoratrici dipendenti e a 59 anni per le lavoratrici autonome.

### **Proroga dell'APE sociale**

L'accesso all'APE sociale, ossia all'anticipo pensionistico a carico dello Stato ex art. 1 co. 179 della L. 232/2016, viene esteso ai lavoratori che maturano i requisiti per il beneficio entro il 31.12.2021 (anziché il 31.12.2020, come da previgente disposizione). In sintesi, si ricorda che l'APE sociale è un assegno mensile, a carico dello Stato, che può essere richiesto a partire dai 63 anni di età e che sostiene il lavoratore in particolari condizioni fino al perfezionamento del requisito d'età per la pensione di vecchiaia.

### **Calcolo dell'anzianità pensionistica nel part time verticale ciclico**

Viene previsto che in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale e ciclico:

- il periodo di durata del contratto è riconosciuto per intero ai fini del raggiungimento dei requisiti pensionistici;
- in tali ipotesi, il numero delle settimane da assumere ai fini pensionistici si determina rapportando il totale della contribuzione annuale al minimale contributivo settimanale determinato ai sensi dell'art. 7 co. 1 del DL 463/83 (conv. L. 638/83), come modificato dall'art. 1 co. 2 del DL 338/89 (conv. L. 389/89).

Per i rapporti conclusi prima dell'01.01.2021, la norma dispone che l'interessato sarà tenuto a presentare un'apposita domanda corredata da idonea documentazione ai fini del riconoscimento dei periodi non interamente lavorati.

### **Contratto di espansione interprofessionale**

Vengono prorogate le disposizioni relative all'applicazione del contratto di espansione di cui all'art. 41 del DLgs. 148/2015 estendendole, in particolare per il solo anno 2021, alle aziende di qualsiasi settore che occupino almeno 500 dipendenti, oppure 250 dipendenti nel caso si opti per l'accompagnamento alla pensione.

I contratti di espansione possono essere stipulati (art. 41 co. 1 del DLgs. 148/2015):

- da imprese con un organico superiore a 1.000 unità lavorative (ridotte a 500 o 250 unità per il 2021);
- nell'ambito dei processi di reindustrializzazione e riorganizzazione che comportano, in tutto o in parte, una strutturale modifica dei processi aziendali finalizzati al progresso e allo sviluppo tecnologico dell'attività, nonché la conseguente esigenza di modificare le competenze professionali in organico mediante un loro più razionale impiego e, in ogni caso, prevedendo l'assunzione di nuove professionalità.

In presenza di tali condizioni i lavoratori interessati possono beneficiare delle misure di accompagnamento alla pensione se in possesso dei requisiti richiesti (ovvero trovarsi a non più di 60 mesi dalla prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia o anticipata). In caso di mancanza di tali requisiti, è consentita una riduzione dell'orario di lavoro, con integrazione da parte della CIGS.

### **CIGS per cessata attività**

Si dispone la proroga per il biennio 2021/2022 della possibilità di accedere al trattamento di integrazione salariale straordinario per crisi aziendale previsto dall'art. 44 del DL 28.09.2018 n. 109 a favore delle imprese che cessano l'attività produttiva.

Tale trattamento viene concesso in deroga ai limiti generali di durata previsti dagli artt. 4 e 22 del DLgs. 148/2015 ed è finalizzato alla gestione degli esuberanti di personale, per un periodo massimo di 12 mesi.

### **Ulteriore detrazione IRPEF per redditi di lavoro dipendente e assimilati - Messa a regime**

L'ulteriore detrazione IRPEF prevista dal DL 3/2020 a favore dei titolari di redditi di lavoro dipendente (esclusi i pensionati) e di alcuni redditi assimilati, sarà applicabile anche negli anni 2021 e successivi.

L'ulteriore detrazione:

- spetta ai soggetti con un reddito complessivo superiore a 28.000,00 euro e fino a 40.000,00 euro;
- decresce all'aumentare del reddito complessivo, fino ad azzerarsi al previsto livello massimo di 40.000,00 euro;

- deve essere rapportata al periodo di lavoro.

L'ulteriore detrazione fiscale è riconosciuta dai sostituti d'imposta:

- verificandone le condizioni di spettanza;
- ripartendola fra le retribuzioni erogate.

I lavoratori le cui remunerazioni sono erogate da un soggetto che non è sostituto d'imposta (es. lavoratori domestici) potranno usufruire della detrazione spettante in sede di dichiarazione dei redditi relativa all'anno di riferimento.

### **Indennità per fermo pesca obbligatorio e non obbligatorio**

Le risorse finanziarie ai fini dell'erogazione, anche per l'anno 2021, dell'indennità onnicomprensiva giornaliera pari a 30,00 euro, prevista per i lavoratori dipendenti da impresa adibita alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, di cui alla L. 13.03.58 n. 250, sono stabilite nelle seguenti misure:

- 12 milioni di euro, in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio;
- 7 milioni di euro, in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio.

### **Sostegno al reddito dei lavoratori adibiti alla pesca**

In caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, ovvero in caso di riduzione del reddito per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, viene riconosciuto un trattamento di sostegno al reddito in favore di:

- lavoratori marittimi di cui all'art. 115 del codice della navigazione imbarcati su navi adibite alla pesca marittima e alla pesca in acque interne e lagunari, compresi i soci lavoratori di cooperative della piccola pesca di cui alla L. 13.03.58 n. 250;
- armatori e proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita;
- pescatori autonomi non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata di cui all'art. 2 co. 26 della L. 08.08.95 n. 335.

Per gli armatori e i proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, per i soci lavoratori autonomi di cooperative della piccola pesca e per i pescatori autonomi, la riduzione del reddito del primo semestre 2021 deve risultare almeno pari al 33% rispetto al reddito del primo semestre 2019.

Il trattamento è riconosciuto per una durata massima di 90 giorni e nel periodo compreso tra l'01.01.2021 e il 30.06.2021. L'importo è pari:

- agli importi massimi mensili del trattamento di integrazione salariale, per i lavoratori subordinati;
- 40,00 euro netti al giorno, per gli armatori e i proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, per i soci lavoratori autonomi di cooperative della piccola pesca e per i pescatori autonomi.

Tale trattamento:

- è incompatibile con i trattamenti di integrazione salariale COVID-19 riconosciuti ai sensi della legge di bilancio 2021, con le prestazioni di CIG in deroga e con le prestazioni del Fondo di integrazione salariale di cui al DM 03.02.2016 n. 94343 e di altri Fondi di solidarietà bilaterali di cui al DLgs. 14.09.2015 n. 148;
- non concorre alla formazione del reddito.

La domanda deve essere presentata all'INPS entro:

- il termine di decadenza della fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa, per i lavoratori subordinati;
- il 30.09.2021, per gli armatori e i proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, per i soci lavoratori autonomi di cooperative della piccola pesca e per i pescatori autonomi.

### **Esonero contributivo per coltivatori diretti e IAP**

Viene esteso fino al 31.12.2021 l'esonero contributivo totale previsto in favore dei coltivatori diretti (CD) e imprenditori agricoli professionali (IAP) con età inferiore a quarant'anni, in relazione alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola.

L'esonero contributivo:

- è pari al 100% (con esclusione del contributo di maternità e del contributo INAIL);
- ha una durata massima di 24 mesi.

Gli uffici rimangono a vostra completa disposizione per ogni eventuale necessità o chiarimento.

UCS-CEA